

# PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI RIMBORSI E PATROCINI.

### *Art.1 – Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina e determina i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, erogati dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell'Area Protetta, e territori adiacenti, ed a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali.

### *Art. 2 – Finalità generali*

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Asinara può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, patrocini e benefici economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto ai successivi articoli, per le seguenti finalità:
  - a) istruzione, cultura, educazione ambientale;
  - b) promozione di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e improntate all'incontro sociale;
  - c) sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca, tradizionali, di studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili;
  - d) tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio;
  - e) valorizzazione, conservazione e restauro dei beni artistici, storici, geologici, antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale ed internazionale.
  - f) valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle attività particolari a queste connesse;
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.  
Delle motivazioni di cui al comma precedente deve esserne data dettagliata indicazione nel relativo atto adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

### **Art. 3 – Beneficiari**

1. Il Patrocinio e il contributo del Parco possono essere concessi a favore di:
  - A) Enti pubblici;**
  - B) Università, Istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;**
  - C) Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro;**
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il contributo e/o il patrocinio dell'Ente Parco.

### **Art. 4 – Esclusioni**

1. Non sono ammesse ai benefici di cui all'Art.1 del presente Regolamento le istanze presentate da:
  - a) Tutti i soggetti che abbiano compiuto violazioni, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) soggetti di qualsiasi istituzione pubblica o privata volta alla realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

## **TITOLO II**

### **Modalità e criteri per la concessione del patrocinio o di contributi**

#### **Art. 5 – Patrocinio**

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni, ma autorizza l'utilizzo temporaneo dell'emblema del Parco nazionale dell'Asinara nonché la dicitura "con il patrocinio del Parco nazionale dell'Asinara".
2. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. La concessione del patrocinio può avvenire con deliberazione della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo del Parco entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o, in caso di urgenza con Provvedimento del Presidente.
4. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo temporaneo dell'emblema del Parco nazionale dell'Asinara nonché la dicitura "con il patrocinio del Parco nazionale dell'Asinara".

#### **Art. 6 – Contributi**

1. Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco.

2. I richiedenti indicati all'art. 3, devono presentare una richiesta, corredata da una relazione illustrativa comprensiva del relativo programma finanziario, nonché autocertificare, pena la irricevibilità:

- di non perseguire finalità lucrative;
- di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;
- di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'art. 11, comma 3, della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il legale rappresentante del beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige apposita rendicontazione finanziaria dell'iniziativa promossa.

4. Le domande dovranno pervenire entro il 30 Novembre per le iniziative che si svolgono nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 Maggio per quelle relative al secondo semestre dell'anno in corso. L'Ente Parco pubblicherà nel proprio Albo un avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione di contributo.

5. Possono altresì essere prese in considerazione domande giunte fuori termine per iniziative relative ad attività non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, sempre che sussista la compatibilità con le finalità indicate all'art. 2 e la necessaria copertura finanziaria;

6. Possono essere assegnati, in via del tutto eccezionale e con apposita motivazione, contributi a titolo consuntivo, a condizione che l'iniziativa sia stata svolta nell'esercizio finanziario in cui il beneficio viene deliberato;

#### ***Art. 7 – Istruttoria delle domande di contributo.***

1. Le domande di concessione di contributo sono annotate in un apposito registro, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Detto registro è di pubblica consultazione.

2. La Direzione provvede a riscontrare che le domande siano state presentate in regola con quanto previsto dall'art. 3 e 4 e siano corredate della documentazione di cui all'Art.6. La stessa Direzione qualora ne ravvisi la necessità può richiedere delucidazioni ed integrazioni al soggetto richiedente;

3. Le richieste istruite dalla Direzione vengono esaminate da una apposita Commissione costituita da tre Consiglieri ed integrata con funzioni di segretario dal Direttore o da un funzionario delegato e quindi inoltrate per le apposite deliberazioni alla Giunta Esecutiva o al Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito dal regolamento di Giunta e fatto salvo quanto previsto dalla L. 394/91 in relazione all'emanazione dei Provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Valgono i seguenti criteri di valutazione:

**(parametro 1 – punteggio max 10)**

- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco;

**(parametro 2 – punteggio max 10)**

- rilevanza e significato dell'attività proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di

conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio economico sostenibile.

**(parametro 3 – punteggio max 5)**

- rilevanza dell'iniziativa promossa e autorevolezza dei soggetti partecipanti.

4. I criteri di valutazione potranno essere integrati e/o modificati con specifico atto del Consiglio Direttivo.

5. Le richieste esaminate dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo ritenute ammissibili a contributo finanziario vengono elencate in apposita deliberazione con l'indicazione delle agevolazioni concesse.

6. La liquidazione del contributo è disposta, previa apposita dichiarazione del soggetto beneficiario in cui si attesti l'avvenuto svolgimento della eventuale manifestazione e delle spese, ritenute ammissibili, effettivamente sostenute.

Nell'ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo sarà liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

7. Le istanze alle quali non sono assegnati contributi per carenza di fondi, possono essere riesaminate, qualora ricorrano i presupposti amministrativo-contabili non oltre il 30 Novembre dell'esercizio in corso.

8. Può essere concesso allo stesso soggetto beneficiario un solo contributo nell'esercizio finanziario di riferimento.

9. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

#### ***Art. 8 – Revoca dei benefici***

1. Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta previa istruttoria della Direzione, la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco;

2. In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono usufruire di patrocini, benefici, contributi od altre agevolazioni da parte del Parco, per una durata inferiore ai tre anni.

3. I provvedimenti di concessione dei contributi e quelli di eventuale revoca per mendacità vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo del Parco nazionale dell'Asinara.

#### ***Art. 9 – Norme transitorie e finali.***

1. Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa, annullando ogni altra disposizione in materia.

2. Il Direttore dell'Ente ne dispone la pubblicazione permanente all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara all'indirizzo: [www.parcoasinara.it](http://www.parcoasinara.it).

3. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.

4. Nelle more della elezione della Giunta esecutiva, le funzioni della stessa relativamente all'applicazione del presente regolamento saranno svolte dal Consiglio Direttivo, salvo i provvedimenti urgenti ed indifferibili previsti in caso di urgenza disposti dal Presidente.

\*\*\*\*\*